



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA.**

*Allegato alla deliberazione Consiglio Metropolitan
n° 007 del 11.04.2018*

Art. 1 Nomina e durata

1. Il Sindaco Metropolitanom nomina il Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza della Città Metropolitana di Cagliari tra coloro che sono in possesso di titoli di studio e di documentata esperienza maturata nel settore pubblico e privato nell'ambito delle attività educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari;
2. La durata dell'incarico coincide con quella del Consiglio Metropolitanom. Il Garante esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del successore. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta.

Art. 2 Revoca del Garante

1. Il Garante può essere revocato dal Sindaco metropolitanom per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati dal presente regolamento.

Art. 3 Compiti del Garante

1. Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in posizione di indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. vigila sull'applicazione della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n.176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con Legge n.112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, e svolge le seguenti funzioni:
 - a) contribuisce a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (CRC) e in particolare:
 - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
 - migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;
 - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni;

- partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione;

b) promuove azioni per incrementare la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel territorio della Città metropolitana di Cagliari, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative della Città metropolitana;

c) segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio metropolitano tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) segnala all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e casi di discriminazione delle persone minori d'età, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (Art. 9 L.n.184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale (Art. 331 e c.p.p.);

e) segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori.;

Le funzioni di cui alle lettere precedenti, si possono esplicitare nelle seguenti azioni:

Promuovere:

- con le Amministrazioni interessate **protocolli di intesa** utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse.

- la partecipazione e **l'ascolto** di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;

- in accordo con gli enti e le istituzioni che se ne occupano, iniziative per la **diffusione di una cultura** per l'infanzia e per l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari dei diritti; e sostenere forme di ascolto e partecipazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi alla vita della comunità; in collaborazione con gli enti locali, altri

enti, il privato sociale e le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza atte a rimuovere situazioni di pregiudizio, in particolare riferimento alla prevenzione di abusi e maltrattamenti del lavoro minorile e della dispersione scolastica. In collaborazione con le Istituzioni e i servizi competenti, la cultura e la pratica dell'affidamento familiare e dell'adozione; e collaborare alla realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; e sostiene l'operatività di tutori volontari nell'ambito della Città Metropolitana

- lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi, conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore;

- corsi specifici di preparazione e di aggiornamento per la formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela;

- percorsi formativi specifici sulla tutela del minore per operatori sociali, socio-sanitari, insegnanti, forze di polizia, altri operatori del settore;

Ascoltare, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;

Offrire consulenza e sostegno ad operatori sociali e socio-sanitari, insegnanti, forze di polizia, a tutori e curatori di minori, ad altri operatori del settore

Monitorare:

- tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;

- sull'assistenza prestata ai minori accolti in strutture educativo-assistenziali residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, compresi anche i minori non accompagnati stranieri e non, segnalando agli Organi competenti gli opportuni interventi; e verifica l'efficacia di azioni e programmi adottati dai settori competenti per le politiche socio-educative, nonché in via preventiva, circa l'impatto sui minori di nuovi interventi amministrativi anche in settori differenti da quelli direttamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza; le condizioni dei minori stranieri non accompagnati e gli interventi attuati in loro favore.

Orientare gli operatori dei servizi sociali e proporre al Sindaco Metropolitanano e ai Consiglieri Delegato o Consiglio Metropolitanano lo svolgimento di attività formative, seminari e ricerche;

Avviare le attività necessarie alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, accordi e la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza;

Intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati; predisponendo **l'Osservatorio dei Diritti dei Minori** relativi alla prevenzione e monitoraggio per sostenere la Città Metropolitanana negli interventi attuativi e preventivi di competenza.

Sollecitare l'adozione di provvedimenti normativi a favore e a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio della Città Metropolitanana, con particolare attenzione per le categorie di minori svantaggiati/vulnerabili, quali i minori stranieri non accompagnati, i minori diversamente abili, i minori Rom, i minori in istituto o diversamente collocati al di fuori della famiglia di origine, i minori presenti negli istituti penali, etc;

Richiedere informazioni circa le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio della Città Metropolitanana, verificando gli interventi attuati per il loro inserimento e sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto;

Segnalare tempestivamente alle autorità competenti le eventuali denunce di violazione dei diritti dei minori, ad esso pervenute sotto qualsiasi forma, anche anonima, da parte di persone fisiche o giuridiche e anche da parte di minori;

Vigilare sulla programmazione televisiva locale e in generale sull'operato dei mezzi di comunicazione locali e segnala agli organismi competenti le eventuali violazioni riscontrate; lavora per promuovere tra i media sensibilità e rispetto verso l'infanzia al fine di difenderne i diritti e tutelarne l'immagine.

Collaborare

- con i soggetti pubblici e con le autorità preposte per attivare forme di controllo atte a prevenire abusi sul minore ovvero il suo sfruttamento nei luoghi di lavoro ed in attività di pornografia e prostituzione;

- con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e con il Garante Regionale istituito con Legge reg. 7.2.2011 n.8 e nominato dal Consiglio regionale nella seduta del 14 novembre 2017

Art. 4 Rapporti con gli Organi della Città Metropolitana di Cagliari

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Garante presenta al Consiglio Metropolitanamente una relazione preventiva sull'attività che intende svolgere l'anno successivo, dando atto che le azioni che comportano spese devono avere copertura nel bilancio di previsione.
2. Il Garante, una volta all'anno, presenta al Sindaco e al Consiglio della Città Metropolitana una relazione annuale che illustra l'attività svolta e i risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei minori.
3. Riferisce sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni semestre al Sindaco Metropolitanamente e ai Consiglieri e richiede le iniziative e gli interventi necessari ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 3.
4. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi della Città metropolitana di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per il perseguimento delle funzioni di cui all'art. 3.
5. Il Garante, almeno una volta l'anno in accordo con il Sindaco o suo delegato, riferisce dell'attività svolta alle Associazioni di area metropolitana maggiormente rappresentative della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

Art. 5 Strutture e personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito dalla struttura amministrativa individuata dal Direttore generale della Città metropolitana di Cagliari.
2. Il Garante svolge la propria attività nella sede della Città metropolitana in uno degli uffici messi a disposizione.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni, la struttura di cui al comma 1 opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Garante è tenuto ad osservare la vigente normativa sulla riservatezza delle notizie e dei dati personali.

Art.6 Incompatibilità

Il Garante, per tutto il periodo del mandato, non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.
(Art.2, comma 3 legge n.112 del 12.07.2011)

Art. 7 Rimborso spese

1. L'incarico è gratuito fatto salvo il rimborso per le spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico.